✥ EUROPEAN MASONIC CONFEDERATION OF GREAT RI-BUILDERS OSIRIS – HIRAM ABIF ✥

STATUTO INTERNAZIONALE

Ordo ab Chao – Lux ex Tenebris

Avvertenza istituzionale. Il presente Statuto disciplina la Confederazione quale struttura internazionale di coordinamento massonico e istituzionale tra Obbedienze autonome. La Confederazione non intende costituire un ente giuridico autonomo né un patrimonio distinto; ciascuna Obbedienza mantiene il proprio ente giuridico di riferimento, ove esistente. Gli effetti verso terzi e gli eventuali obblighi sono comunque soggetti alla legge applicabile.

Avvertenza istituzionale. Il presente Statuto disciplina la Confederazione quale struttura internazionale di coordinamento massonico e istituzionale tra Obbedienze autonome. La Confederazione non intende costituire un ente giuridico autonomo né un patrimonio distinto; ciascuna Obbedienza mantiene il proprio ente giuridico di riferimento, ove esistente. Gli effetti verso terzi e gli eventuali obblighi sono comunque soggetti alla legge applicabile.

TITOLO I – IDENTITÀ, NATURA E PRINCIPI

Art. 1 – Denominazione e identità

1. La Confederazione assume la denominazione “European Masonic Confederation of Great Ri-Builders Osiris – Hiram Abif”, di seguito “Confederazione”.

2. La Confederazione è una libera realtà di cooperazione e coordinamento massonico internazionale tra Obbedienze massoniche e, nei casi previsti dal presente Statuto, Logge autonome.

3. Il motto confederale è “Ordo ab Chao – Lux ex Tenebris”. Denominazione abbreviata, emblema, sigillo e segni distintivi sono quelli ufficialmente approvati dagli organi competenti.

Art. 2 – Natura confederale e autonomia dalla forma giuridica

1. Il presente Statuto definisce l’identità, i principi, gli organi, le competenze e le procedure della Confederazione sul piano istituzionale e massonico, quale struttura di coordinamento tra le realtà aderenti.

2. La Confederazione non intende costituire un ente giuridico autonomo, né dotarsi di personalità giuridica propria. Essa è una struttura confederale di natura istituzionale e massonica, fondata sulla libera cooperazione tra le Obbedienze e le altre realtà ammesse.

3. Ogni Obbedienza aderente resta distinta dalla Confederazione e conserva il proprio ordinamento e il proprio ente giuridico di riferimento, ove esistente. L’adesione non trasferisce alla Confederazione la titolarità, la rappresentanza legale o la responsabilità degli enti delle Obbedienze.

4. La Confederazione non istituisce una sede legale, un patrimonio autonomo, un fondo comune intestato a un soggetto confederale o una struttura amministrativa destinata ad agire come ente giuridico distinto. Le eventuali esigenze operative sono disciplinate da accordi specifici tra le Obbedienze partecipanti, nel rispetto delle norme applicabili.

5. La Confederazione non si sostituisce ai membri né esercita poteri su di essi al di fuori delle competenze espressamente attribuitele dal presente Statuto. Nessuna disposizione può essere interpretata come costituzione automatica di un ente o di un rapporto di rappresentanza legale tra la Confederazione e gli enti delle Obbedienze.

6. La Confederazione non dispone di un proprio ente giuridico; ogni Obbedienza partecipa attraverso i propri organi e rappresentanti, restando titolare dei propri diritti, obblighi e rapporti giuridici.

Art. 3 – Principi fondamentali

La Confederazione si fonda su fratellanza, dignità della persona, libertà di coscienza, tolleranza, solidarietà, lealtà, rispetto reciproco, dialogo, responsabilità etica, cooperazione internazionale e autonomia delle realtà aderenti.

Art. 4 – Finalità

La Confederazione persegue le seguenti finalità:

a) favorire relazioni fraterne e collaborazione tra i membri;

b) promuovere dialogo massonico internazionale, studio, cultura e scambio di esperienze;

c) sostenere iniziative etiche, culturali, educative e filantropiche condivise;

d) agevolare trattati di amicizia e protocolli di cooperazione, senza imporli ai membri;

e) valorizzare le tradizioni massoniche nel rispetto della sovranità di ciascuna Obbedienza;

f) promuovere la conciliazione e la soluzione pacifica delle controversie;

g) rappresentare le posizioni comuni soltanto nei limiti dei mandati conferiti.

Art. 5 – Autonomia delle Obbedienze e delle Logge

1. Ogni Obbedienza aderente conserva la propria autonomia rituale, iniziatica, dottrinale, amministrativa, disciplinare e organizzativa.

2. L’adesione non determina subordinazione gerarchica né trasferimento di sovranità alla Confederazione.

3. La Confederazione non impone riti, gradi, cariche, riconoscimenti o decisioni interne alle realtà aderenti.

4. Le deliberazioni confederali sono vincolanti per i membri soltanto nelle materie attribuite alla Confederazione dal presente Statuto e nei limiti degli impegni liberamente assunti con l'adesione.

TITOLO II – MEMBRI, ADESIONE E STATUS

Art. 6 – Categorie di membri

1. Possono essere membri effettivi le Obbedienze massoniche e le Logge autonome che condividano i principi confederali e siano ammesse secondo il presente Statuto.

2. Possono essere ammessi, con status distinto, membri associati, osservatori o realtà partner, secondo criteri definiti dal regolamento. Tali status non attribuiscono diritto di voto salvo espressa previsione statutaria.

3. L'ammissione di una Loggia autonoma non comporta il riconoscimento o la costituzione di un'Obbedienza, né limita l'autonomia di altre realtà.

Art. 7 – Domanda e procedura di ammissione

1. La domanda è presentata per iscritto al Segretariato Confederale dal rappresentante autorizzato del richiedente.

2. La domanda indica denominazione, recapiti istituzionali, rappresentante, natura della realtà richiedente e dichiarazione di adesione ai principi confederali; include statuto o documenti equivalenti, ove esistenti, e le informazioni ragionevolmente necessarie alla valutazione.

3. Il Consiglio Confederale verifica la completezza, può chiedere integrazioni e formula una proposta motivata.

4. L'ammissione è deliberata dall'Assemblea Generale. In caso di delega regolamentare al Consiglio per ammissioni provvisorie, la decisione deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea successiva.

5. La decisione è comunicata per iscritto. Un eventuale diniego deve essere motivato in modo essenziale.

Art. 8 – Diritti dei membri effettivi

I membri effettivi hanno diritto di: partecipare all'Assemblea tramite delegati; presentare proposte e candidature; ricevere informazioni sulle attività e sulle deliberazioni; partecipare alle iniziative confederali; richiedere il riesame delle decisioni che incidano sul proprio status; recedere secondo l'articolo 12.

Art. 9 – Doveri dei membri

I membri si impegnano a rispettare lo Statuto e i regolamenti validamente adottati; agire con lealtà e correttezza; comunicare i cambiamenti dei propri rappresentanti; adempiere agli eventuali contributi approvati; non assumere impegni o rilasciare dichiarazioni in nome della Confederazione senza autorizzazione; rispettare dignità, autonomia e tradizioni degli altri membri.

Art. 10 – Sospensione cautelare

1. In presenza di elementi concreti relativi a una violazione grave e a un rischio attuale per la Confederazione o i suoi membri, il Consiglio può deliberare una sospensione cautelare, proporzionata e temporanea, motivandola per iscritto.

2. Il membro interessato deve essere informato tempestivamente dei motivi e può presentare osservazioni entro trenta giorni. La misura è sottoposta all'Assemblea nella prima riunione utile e decade se non è confermata.

3. La sospensione cautelare non costituisce accertamento definitivo di responsabilità e deve essere riesaminata quando vengano meno i presupposti.

Art. 11 – Procedura disciplinare ed esclusione

1. La sospensione definitiva o l'esclusione può essere proposta in caso di violazione grave o reiterata dello Statuto, uso non autorizzato dei segni confederali, condotta gravemente incompatibile con i principi comuni o persistente inadempimento degli obblighi validamente deliberati.

2. È garantito il contraddittorio: contestazione scritta dei fatti, accesso agli elementi rilevanti compatibilmente con la riservatezza e termine non inferiore a trenta giorni per le difese.

3. La decisione finale compete all'Assemblea, con voto dei due terzi dei voti validamente espressi. Il membro interessato può esporre le proprie ragioni ma non vota sulla propria posizione.

4. Chi ha un interesse personale diretto nella vicenda si astiene dalla decisione. Il provvedimento è motivato e comunicato per iscritto.

5. Il membro può chiedere riesame all'Assemblea successiva o attivare la procedura di garanzia prevista dal Titolo VII.

Art. 12 – Recesso

1. Ogni membro può recedere con comunicazione scritta al Segretariato Confederale. Il recesso produce effetto dalla data indicata o, in mancanza, trenta giorni dopo la ricezione.

2. Restano fermi gli obblighi già maturati e il dovere di cessare l’uso della denominazione, del sigillo e dei segni confederali, salvo autorizzazione scritta.

TITOLO III – ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 13 – Organi confederali

Sono organi della Confederazione: a) Assemblea Generale; b) Consiglio Confederale; c) Presidente; d) Vicepresidente o Vicepresidenti; e) Segretariato Confederale; f) Alta Corte Etica Confederale; g) commissioni e organismi consultivi istituiti secondo lo Statuto.

Art. 14 – Assemblea Generale: competenze

1. L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo della Confederazione.

2. Le competono: definire gli indirizzi generali; approvare e modificare lo Statuto; eleggere e revocare gli organi elettivi; deliberare ammissioni ed esclusioni; approvare rendiconto e linee economiche; istituire commissioni permanenti; approvare accordi di particolare rilievo; deliberare lo scioglimento.

3. L’Assemblea non decide su materie rituali, dottrinali o interne riservate all’autonomia dei membri.

4. L’Assemblea può deliberare soltanto sugli argomenti indicati nell’ordine del giorno, salvo consenso unanime dei membri presenti e aventi diritto.

Art. 15 – Composizione e diritto di voto

1. Ogni Obbedienza effettiva può accreditare fino a tre delegati e dispone complessivamente di un massimo di tre voti. Ogni Loggia autonoma effettiva può accreditare un delegato con un voto.

2. I delegati sono designati dai rispettivi membri secondo le loro regole interne. Le credenziali sono trasmesse al Segretariato prima dell’apertura dei lavori.

3. Ciascun membro comunica quale delegato o delegati siano autorizzati a esprimere i voti spettanti. Nessun voto può essere esercitato due volte; le modalità di ripartizione dei voti tra delegati sono stabilite dal regolamento elettorale.

4. Membri associati, osservatori e partner partecipano senza diritto di voto, salvo modifica espressa dello status secondo lo Statuto.

5. In caso di contestazione sulle credenziali, decide l’Assemblea prima di procedere alle votazioni.

Art. 16 – Convocazione e modalità delle riunioni

1. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno. È convocata in via straordinaria dal Presidente, dal Consiglio a maggioranza dei suoi componenti o su richiesta di almeno un terzo dei membri effettivi aventi diritto di voto.

2. La convocazione è inviata di norma almeno trenta giorni prima e indica data, ora, modalità, luogo o piattaforma, ordine del giorno e documenti. Per urgenza motivata il termine può essere ridotto a dieci giorni.

3. Le riunioni possono svolgersi in presenza, da remoto o in forma mista, purché siano garantite identificazione, partecipazione, possibilità di intervento e verificabilità del voto.

4. Il verbale indica presenze, deleghe, ordine del giorno, deliberazioni e risultati delle votazioni ed è conservato dal Segretariato.

Art. 17 – Quorum e deliberazioni assembleari

1. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza o rappresentanza della maggioranza dei membri effettivi aventi diritto di voto. In seconda convocazione è valida con i membri presenti o rappresentati, purché la convocazione lo preveda e l’ordine del giorno non sia modificato.

2. Salvo diversa previsione, le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

3. Le modifiche dello Statuto richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi e la partecipazione alla votazione di almeno la metà dei membri effettivi aventi diritto.

4. L’esclusione richiede la maggioranza prevista dall’articolo 11. Lo scioglimento richiede almeno tre quarti dei voti spettanti ai membri effettivi.

5. Le elezioni e le questioni personali si svolgono a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un quinto dei voti presenti o quando lo preveda il regolamento.

6. Le astensioni non sono conteggiate tra i voti validamente espressi, ma sono registrate nel verbale.

Art. 18 – Consiglio Confederale

1. Il Consiglio attua gli indirizzi dell'Assemblea e cura il coordinamento ordinario.

2. È composto dal Presidente, dal Vicepresidente o dai Vicepresidenti e dai consiglieri eletti dall'Assemblea. Il numero dei consiglieri e le modalità di candidatura sono definiti dall'Assemblea prima di ogni elezione e riportati nel verbale.

3. Il Consiglio prepara il programma annuale e il rendiconto; esegue le deliberazioni assembleari; esamina le domande di adesione; coordina commissioni e rappresentanze; autorizza le iniziative e gli impegni entro i limiti approvati; propone misure di garanzia o disciplinari nei casi previsti.

4. Si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il Presidente o un terzo dei consiglieri lo richieda. Le riunioni possono essere telematiche.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità la proposta è respinta. I verbali sono custoditi dal Segretariato.

Art. 19 – Durata dei mandati ed elezioni

1. Salvo diversa deliberazione adottata prima dell'elezione, il mandato del Presidente, del Vicepresidente e dei consiglieri eletti dura quattro anni ed è rinnovabile una volta consecutivamente.

2. Le candidature sono comunicate ai membri con congruo anticipo. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi; se nessuno la raggiunge, si procede a un secondo turno tra i due candidati più votati.

3. In caso di cessazione anticipata, l'organo competente provvede alla sostituzione o all'elezione suppletiva. Il sostituto completa il mandato residuo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

4. La revoca per giusta causa richiede contestazione, possibilità di difesa e deliberazione dell'organo competente.

Art. 20 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta istituzionalmente la Confederazione nei limiti del presente Statuto e dei mandati ricevuti.

2. Convoca e presiede Assemblea e Consiglio, coordina l'attuazione delle deliberazioni e presenta una relazione annuale.

3. Non può assumere obbligazioni finanziarie, concludere accordi vincolanti o formulare riconoscimenti in nome della Confederazione al di fuori delle competenze attribuite o senza le autorizzazioni previste.

4. In caso di assenza o impedimento, opera il Vicepresidente designato.

Art. 21 – Vicepresidenza e Segretariato

1. Il Vicepresidente assiste il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza, impedimento o delega scritta.

2. Il Segretariato cura convocazioni, verbali, registro dei membri, archivio, corrispondenza e comunicazioni ufficiali.

3. Il Segretario è nominato dal Consiglio, salvo diversa decisione dell'Assemblea, e opera secondo un mandato scritto.

4. Alla fine del mandato, chi lascia una carica consegna documenti, archivi, credenziali e beni confederali al successore o al Segretariato.

TITOLO IV – RAPPRESENTANZE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 22 – Ambasciatori e rappresentanti confederali

1. La Confederazione può nominare Ambasciatori, delegati o rappresentanti per singoli Stati, aree geografiche o organismi internazionali.

2. L'atto di nomina indica territorio, funzioni, durata, limiti del mandato, obblighi di relazione e condizioni di revoca. La nomina è deliberata dal Consiglio o dall'Assemblea secondo il rilievo dell'incarico.

3. Gli Ambasciatori favoriscono dialogo, contatti istituzionali e cooperazione. Non possono sottoscrivere trattati, assumere impegni economici o rilasciare riconoscimenti in nome della Confederazione senza mandato scritto.

4. La qualifica di Ambasciatore è interna alla Confederazione e non equivale ad accreditamento diplomatico statale.

Art. 23 – Commissione per le relazioni europee e internazionali

1. È istituita, quale organo confederale di coordinamento, la Commissione per le Relazioni Europee e Internazionali, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. La Commissione coordina le rappresentanze, prepara proposte di cooperazione, favorisce i rapporti con Obbedienze e Confederazioni e riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il responsabile della Commissione, che può essere denominato Alto Commissario per le Relazioni Europee e Internazionali, opera entro un mandato scritto e non sostituisce il Presidente nella rappresentanza generale.

Art. 24 – Trattati di amicizia e protocolli

1. La Confederazione può promuovere trattati di amicizia, protocolli di cooperazione e dichiarazioni congiunte con Obbedienze, Confederazioni e realtà compatibili con le proprie finalità.

2. Gli atti sono approvati dall'organo competente e sottoscritti dal Presidente o da un delegato munito di mandato scritto.

3. Salvo espressa previsione concordata dalle parti, tali atti non comportano fusione, subordinazione, trasferimento di sovranità o riconoscimento automatico di prerogative rituali.

TITOLO V – TRADIZIONE E COOPERAZIONE

Art. 25 – Attività culturali e massoniche

1. La Confederazione promuove incontri, studi, conferenze, pubblicazioni, seminari e iniziative filantropiche coerenti con le proprie finalità.

2. La partecipazione ad attività rituali, visite, scambi di riconoscimento o iniziative iniziatiche resta subordinata alle regole e alle decisioni autonome delle Obbedienze interessate.

3. La Confederazione non conferisce gradi massonici e non modifica i sistemi rituali dei membri.

Art. 26 – Camere Rituali, Capitoli e gruppi di lavoro

1. L'Assemblea può istituire Camere Rituali, Capitoli, commissioni o gruppi di studio, definendone in apposito atto scopo, composizione, competenze, durata e rapporto con gli organi confederali.

2. Tali organismi operano nel rispetto dell'autonomia delle Obbedienze e non possono attribuire gradi, imporre rituali o assumere impegni per la Confederazione senza mandato.

3. Gli organismi consultivi riferiscono all'organo che li ha istituiti e non possono esercitare competenze riservate all'Assemblea o al Consiglio.

TITOLO VI – ETICA, GARANZIE E CONTROVERSIE

Art. 27 – Integrità e conflitto d'interessi

1. Gli organi, i rappresentanti e i membri agiscono con lealtà, imparzialità, rispetto della dignità personale e correttezza istituzionale.

2. Chi abbia un interesse personale diretto in una deliberazione è tenuto a dichiararlo e ad astenersi dalla discussione e dal voto, salvo essere invitato a fornire chiarimenti.

3. I verbali registrano le astensioni dovute a conflitto d'interessi.

Art. 28 – Alta Corte Etica Confederale

1. L'Alta Corte Etica Confederale è organo di garanzia indipendente per le controversie istituzionali e le questioni etiche di competenza confederale.

2. È composta da tre o cinque membri nominati dall'Assemblea per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. I componenti non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Confederale e devono dichiarare eventuali conflitti d'interessi.

3. L'Alta Corte adotta un regolamento che garantisce imparzialità, contestazione chiara, diritto di difesa, decisione motivata e procedure di astensione.

4. Non esercita giurisdizione civile o penale, non sostituisce gli organi giudiziari statali e non interviene nella disciplina rituale interna delle Obbedienze, salvo consenso espresso e nei limiti accettati dalle parti.

Art. 29 – Procedura etica e riesame

1. La procedura può essere avviata su istanza motivata di un membro o su rinvio del Consiglio, secondo il regolamento.

2. Le parti sono informate dei fatti contestati e hanno un termine congruo, non inferiore a trenta giorni salvo urgenza motivata, per presentare osservazioni e documenti.

3. La decisione è motivata, comunicata alle parti e conservata agli atti. La pubblicazione, anche parziale, richiede una valutazione di necessità e tutela la riservatezza.

4. Il regolamento può prevedere un riesame interno da parte di componenti non coinvolti nella prima decisione.

Art. 30 – Conciliazione delle controversie

1. Le controversie tra membri o tra un membro e un organo confederale sono affrontate prioritariamente attraverso dialogo e tentativo di conciliazione.

2. In mancanza di accordo, la questione può essere sottoposta all'Alta Corte Etica se rientra nelle sue competenze e le parti hanno accettato la procedura.

3. Restano impregiudicati i diritti e i rimedi previsti dalla legge applicabile.

TITOLO VII – RISORSE, ARCHIVI E TRASPARENZA

Art. 31 – Spese comuni e contribuzioni concordate

1. La Confederazione non dispone di un patrimonio autonomo né raccoglie fondi in nome di un ente confederale. Le Obbedienze possono concordare contributi volontari o ripartizioni di spese per iniziative comuni, disciplinandoli preventivamente per iscritto.

2. L'Assemblea può formulare proposte di contribuzione e approvare preventivi di spesa; la loro esecuzione richiede l'accettazione espressa delle Obbedienze interessate e l'individuazione del soggetto che sosterrà e documenterà ciascuna spesa.

3. Le somme eventualmente versate restano nella titolarità e nella gestione del soggetto che le riceve o le anticipa secondo l'accordo scritto, e possono essere utilizzate esclusivamente per la finalità comune concordata. Non si costituisce per ciò solo un patrimonio confederale.

4. Nessuna carica confederale può assumere obbligazioni economiche in nome della Confederazione. Gli impegni sono assunti esclusivamente dal soggetto che li accetta espressamente e che ha titolo a farlo secondo il proprio ordinamento e la legge applicabile.

Art. 32 – Documentazione delle spese comuni

1. Il Consiglio presenta annualmente all'Assemblea una relazione sulle eventuali spese comuni autorizzate e sulle modalità con cui sono state sostenute e documentate dalle Obbedienze incaricate.

2. L'Assemblea può incaricare una commissione di verifica interna di esaminare la documentazione relativa alle spese comuni, senza che ciò costituisca organo di controllo di un ente giuridico confederale.

3. Le Obbedienze partecipanti possono consultare la documentazione delle spese comuni secondo modalità che tutelino dati personali, riservatezza e integrità degli archivi.

4. Ogni Obbedienza o ente giuridico che sostenga spese o assuma obblighi in proprio nome resta responsabile della relativa documentazione e degli adempimenti previsti dalla legge ad esso applicabile.

Art. 33 – Nome, sigillo, comunicazioni e archivi

1. Il nome, il sigillo, il logo e gli altri segni distintivi possono essere utilizzati soltanto per finalità confederali e secondo le regole approvate.

2. Nessun membro o rappresentante può assumere impegni o rilasciare dichiarazioni ufficiali in nome della Confederazione senza autorizzazione.

3. Il Segretariato custodisce gli archivi e assicura la conservazione delle deliberazioni, dei trattati, delle nomine e degli atti ufficiali.

4. L’accesso agli archivi è disciplinato da regole che bilanciano trasparenza, riservatezza, protezione dei dati e tutela dei documenti storici.

TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 – Regolamenti attuativi e gerarchia delle norme

1. L’Assemblea approva i regolamenti necessari, inclusi regolamento interno, elettorale, finanziario e dell’Alta Corte Etica.

2. I regolamenti e le deliberazioni devono essere conformi al presente Statuto. In caso di contrasto prevale lo Statuto.

3. Gli atti confederali devono essere interpretati in modo coerente con la Carta Confederale approvata il 12 ottobre 2025, nel rispetto del ruolo e della funzione propria di ciascun documento.

Art. 35 – Modifiche statutarie

1. Le proposte di modifica sono trasmesse ai membri con la convocazione e, di norma, almeno trenta giorni prima della riunione.

2. Le modifiche sono approvate secondo l’articolo 17 e riportate nel verbale con indicazione del testo modificato e della data di efficacia.

Art. 36 – Durata e scioglimento

1. La Confederazione opera a tempo indeterminato quale struttura istituzionale di coordinamento e cooperazione, senza costituire per ciò solo un ente giuridico autonomo.

2. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 17.

3. La deliberazione disciplina la cessazione delle attività comuni, la custodia e la conservazione dell’archivio confederale e la chiusura degli eventuali impegni operativi assunti dalle Obbedienze partecipanti secondo gli accordi sottoscritti. Non dispone del patrimonio degli enti giuridici delle Obbedienze.

4. La cessazione della Confederazione non comporta lo scioglimento, la fusione o la modifica degli enti giuridici delle Obbedienze aderenti, né incide sui loro patrimoni, statuti o obblighi, che restano regolati dai rispettivi atti e dalla legge applicabile.

Art. 37 – Lingue ufficiali e interpretazione

1. Le versioni ufficiali possono essere adottate in italiano, inglese e altre lingue con deliberazione dell’Assemblea.

2. L’Assemblea stabilisce quale versione prevalga in caso di divergenza tra traduzioni. Fino a tale deliberazione, il testo italiano approvato costituisce il testo di riferimento.

3. Il presente Statuto è interpretato secondo buona fede, lealtà confederale, autonomia dei membri e coerenza con le finalità istituzionali.

Art. 38 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore sul piano confederale dalla data della sua approvazione da parte dell’organo competente, risultante dal verbale.

2. Alla prima Assemblea successiva all’approvazione sono confermati o nominati gli organi previsti dal presente Statuto e sono adottati, ove necessari, i regolamenti attuativi.

3. Gli incarichi già conferiti restano efficaci fino alla scadenza o alla conferma secondo le disposizioni transitorie approvate dall’Assemblea.

4. Il presente Statuto è approvato con data 12 ottobre 2025, in coerenza con la data di approvazione della Carta Confederale. La presente indicazione della data non sostituisce eventuali formalità ulteriori richieste dall’ordinamento applicabile.